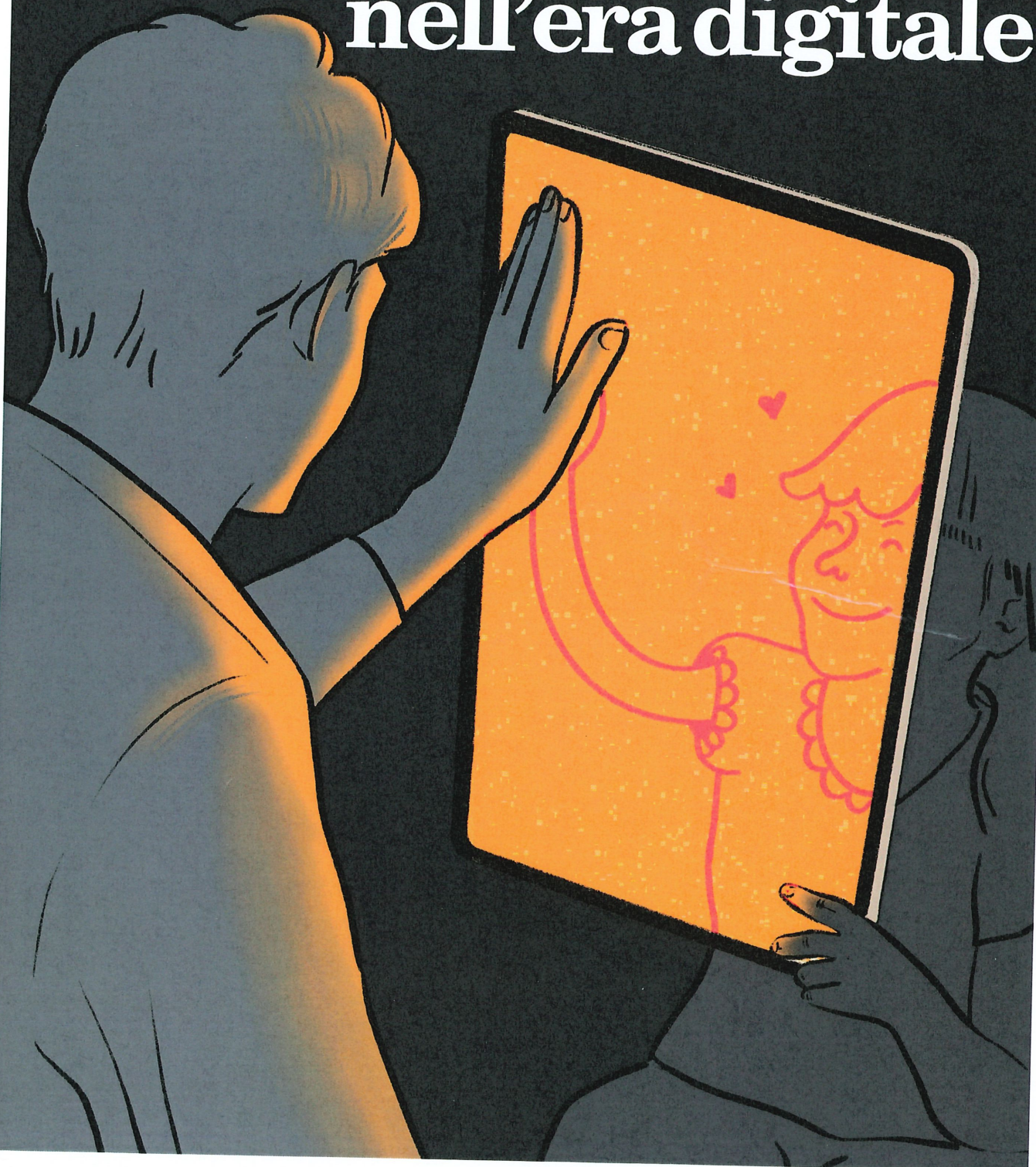


IL DUBBIO del lunedì #12 www.ildubbio.news
31 MARZO 2025

Genitori e figli nell'era digitale



50331
772499 600009

ISSN 2408-0089 (Europe) - ISSN 2724-9942 (online) Anno X numero 75 LUNEDÌ 31 MARZO 2025 1,5 euro

POSTE ITALIANE S.p.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE
D.L. 35/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1 CIRM/4/2016

DANIELA GIRAUDO*
FILIPPO ROMEO**

Giorno 22 gennaio 2025, presso la sede istituzionale del Consiglio Nazionale Forense si è tenuto il Convegno "Genitori e figli nell'era digitale. Ripensare la responsabilità genitoriale nella dimensione on-life". L'iniziativa, fortemente voluta dalla Coordinatrice della Commissione "Diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni", avvocatessa Daniela Giraudo, e dalla Consigliera Federica Santinon, ha offerto un'importante opportunità di confronto su temi delicati e di stringente attualità. L'avvocatura, infatti, è chiamata a riflettere e a ripensare la responsabilità genitoriale nell'era digitale.

Come evidenziato dal professore e avvocato Filippo Romeo, componente della Commissione "Diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni" del CNF e Ordinario di Diritto privato presso l'Università Kore di Enna, oggi si parla sempre più frequentemente di adolescenti on-life". In effetti, tutti noi viviamo immersi in una dimensione digitale che diventa sempre più totalizzante e assorbente: tra l'ambiente fisico e quello digitale fa sì che le esperienze di vita "on-life" e "off-life" si intreccino e si sovrappongano, rendendo sempre più labile la distinzione tra pubblico e privato.

In questo contesto, come evidenziato da Romeo, il rapporto tra genitori e figli diventa particolarmente complesso, anche a causa della molteplicità di molti genitori nel guidare i propri figli verso un "discernimento digitale". Questa capacità di orientarsi nella dimensione digitale è fondamentale, poiché può esporre i minori a gravi rischi. Spesso, sono gli stessi genitori, con i loro comportamenti - come la costante condivisione online di contenuti che riguardano i figli - a contribuire,

I LEGALI POSSONO FARE MOLTO PER PREVENIRE RISCHI E ABUSI PER IL MINORE IN RETE. SIA NELLA VESTE DI CURATORI,

Guidare genitori e figli in questa era digitale: ecco la prossima sfida dell'avvocatura

senza rendersene conto, alla creazione di un "dossier digitale" che può permettere a malintenzionati di acquisire, per scopi illeciti, foto e video di minori pubblicati sui social (c.d. "sharenting"). Quanto evidenziato può anche portare al pericoloso fenomeno dell'adescamento on-line (c.d. "grooming"), finalizzato a instaurare una relazione intima e sessuale con i minori, che può così diventare vittima di "cyberpredatori" adulti.

In questo scenario, la famiglia, che rappresenta la prima agenzia educativa, si trova sempre più in difficoltà. Come sottolineato da Filippo Romeo, siamo di fronte a una vera e propria "emergenza educativa" contemporanea, che solleva questioni importanti e urgenti. I genitori spesso si sentono disorientati nel cercare di relazionarsi in modo corretto e adeguato con i propri figli e

nell'esercitare in modo "efficace" la responsabilità genitoriale. Paradossalmente, ci preoccupiamo di monitorare i nostri figli quando sono fuori casa, utilizzando sofisticati sistemi di geolocalizzazione - il che, tra l'altro, può comportare violazioni della loro privacy - ma trascuriamo di controllare cosa stiano facendo quando sono accanto a noi, seduti sul divano di casa e costantemente connessi. Ignoriamo, ad esempio, se stiano compiendo atti illeciti on-line che potrebbero comportare specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 2048 del codice civile. Nell'interconnessione tra ambiente fisico e ambiente digitale, i genitori spesso tendono a sottovalutare o non comprendere appieno ciò che sta realmente accadendo. In particolare, possono non notare talune pericolose forme di isolamento. Un esempio è il fenomeno dell'Hikikomori,

SIA COME "SENTINELLE DEI DIRITTI" E INTERPRETI DI UNA RIVOLUZIONE CULTURALE CHE PARTA DAGLI ADULTI

che descrive una condizione di ritiro sociale sempre più estrema, in cui una persona ogni forma di relazione e contatto diretto, vivendo esclusivamente nella dimensione on-life.

Inoltre, come sottolinea Romeo, questa condizione patologica potrebbe essere stata indotta da esperienze di aggressione o prevaricazione perpetrate tramite tecnologie digitali da parte di altri soggetti minori di età. Il fenomeno complesso e articolato del cyberbullismo, oggi regolato dalla legge numero 71/2017, espone le vittime - spesso minori - in situazioni di vulnerabilità e disagio sociale - a gravi conseguenze psicofisiche, come ansia e fobia sociale, oltre a effetti emotivi, quali solitudine, isolamento e depressione. In questo scenario sempre più complesso ed inquietante, l'Avvocatura, specialistica è chiamata a svolgere un ruolo attivo. Come sottolineato dall'avvocata Daniela Giraudo, questo è un tema che le sta particolarmente a cuore da quando ha appreso che il 50 per cento delle immagini pedopornografiche che circolano nel dark web sono

La questione rinvia alla constatazione che la generazione dei genitori ha assistito ad un cambiamento radicale. Si è passati, in pochi decenni, dal telefono a cavo e dal suonare al citofono per chiamare gli amici all'uso dell'intelligenza artificiale. Di conseguenza, chi non è nativo digitale tende a utilizzare il mondo digitale in modo poco consapevole.

Ci si può domandare, a questo punto, quale sia il ruolo degli avvocati, che non sono né precettori né tantomeno badanti degli adulti che si rivolgono a loro, spesso in momenti critici della loro vita, per cercare di ricomporre conflitti, talvolta lacertanti. La risposta, secondo Giraudo, è che gli avvocati possano fare molto sia nella veste di curatori del minore sia come "sentinelle dei diritti" nella piena esplicazione di quella funzione sociale che è intrinseca al loro ruolo e fa parte del dna dell'Avvocatura.

Non stiamo parlando di problematiche ignote: al contrario, spesso esiste un livello di consapevolezza che risulta tuttavia del tutto superficiale, come se la questione non riguardasse realmente i genitori. Si tende a considerare queste problematiche come questioni da relegarsi a situazioni di disagio e fragilità eclatanti, senza rendersi conto che esiste una quotidianità che deve essere monitorata con sempre più attenzione.

La Consigliera Giraudo ritiene quindi che gli avvocati debbano divenire interpreti di una rivoluzione culturale che parta dai genitori, sensibilizzandoli nel momento di affidare ai figli la loro competenza legale. Questo approccio si allinea con l'invito alla collaborazione che il Dottor Stefano Benzioni, neuropsichiatra infantile, ha limpida e descritto nel corso del convegno. Una collaborazione che non implica necessariamente un accordo totale, ma che deve diventare «la strategia per gestire il disaccordo». Non si tratta di divenire censori delle vite altrui, in un momento già complicato, ma di cogliere l'occasione per colmare il gap esistente rispetto alle nuove tecnologie.

Spesso manca la consapevolezza del pericolo che oggi esiste, sotto molteplici aspetti difficili da immaginare nell'apparente normale quotidianità. In particolare, durante il convegno si è riferito di migliaia di foto postate dai genitori nei primi anni di un figlio, talvolta dall'ecografia. Quegli stessi genitori che hanno fatto sparire in fretta imbarazzanti foto di tagli di capelli improbabili fatte dal loro genitore, ora nonni, con la Polaroid.

Non sorprende, quindi, che con il tempo siano proprio i figli i primi a esprimere disappunto per la pubblicazione delle loro immagini da parte dei genitori. Si tratta di un tema complesso e di grande attualità, che merita di essere affrontato con l'obiettivo di comprenderne appieno le dinamiche. Il Garante australiano ha suggerito alcune modalità utili per sensibilizzare i genitori,

che la Consigliera Federica Santinon e la Consigliera Giraudo hanno poi adattato in base all'esperienza domestica. Da questo confronto è nato un decalogo, che sarà distribuito ai colleghi, contenente una serie di avvisi e istruzioni pratiche: va riconosciuto, al riguardo, che spesso non è facile attivare adeguati standard di sicurezza, essendo molti utenti privi della competenza tecnologica necessaria. Come ha saggiamente osservato Benzioni, infatti, siamo "immigrati digitali". Il decalogo che ne è derivato ha l'obiettivo di supportare i colleghi e le colleghe che quotidianamente assistono tante famiglie e minori in difficoltà, cercando di raggiungere il maggior numero possibile di genitori e di elevare la loro sensibilità riguardo al problema.

La Consigliera Giraudo sottolinea che non si deve considerare fuori dal mandato conferito il dovere di spiegare i rischi legati a comportamenti che, a prima vista, possono sembrare innocui. Informare i genitori su tali rischi li mette al riparo da possibili censure sulla responsabilità genitoriale e consente loro di agire in un quadro condiviso e concordato, al di là dei conflitti, per la protezione dei propri bambini.

In conclusione, la consigliera Giraudo afferma che l'avvocatura ha il compito di supportare non solo i genitori, ma anche i bambini e i ragazzi, che rappresentano il nostro futuro. È fondamentale accompagnare nell'affrontare le sfide della tecnologia, consentendo loro di cogliere una grande opportunità, ma allo stesso tempo proteggerli in modo efficace dai numerosi, e talvolta subdoli, rischi che essa comporta.

*avvocata, Coordinatrice Commissione Diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni Cnf

*Ordinario di Diritto privato (Università Kore di Enna) e membro Commissione Diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni Cnf

Decalogo per un uso consapevole dei social

1. LOCALIZZAZIONE E METADATI

Quando le impostazioni di geolocalizzazione sono attive, vengono sempre registrate tutte le informazioni precise sul luogo in cui viene scattata una foto. Questi dati possono essere accessibili se i metadati non vengono eliminati prima di pubblicare l'immagine online. Nel mondo digitale, la localizzazione e i metadati rappresentano due aspetti fondamentali della gestione delle informazioni. La loro raccolta, conservazione e utilizzo sollevano importanti questioni legali, soprattutto in materia di privacy, sicurezza e responsabilità. La localizzazione si riferisce alla raccolta e all'uso di dati relativi alla posizione geografica di un individuo o di un dispositivo che può avvenire attraverso:

- GPS (Global Positioning System);
- Reti Wi-Fi e indirizzi IP;
- Torri di telecomunicazione (triangolazione cellulare);
- Sensori Bluetooth e RFID.

I principali rischi:

- Uso improprio dei dati da parte di terzi (furto di identità e pericolo che le foto finiscano sui siti pornografici).
- Adescamento online.
- Cyberbullismo.
- Frodi.
- Profilazione eccessiva da parte di aziende.
- Ogni immagine può rimanere online per sempre e finire nelle mani sbagliate.
- I metadati sono informazioni

strutturate che descrivono altre informazioni, spesso utilizzate per catalogare, gestire o analizzare contenuti digitali. Esempi comuni includono:

- Metadati di file: data di creazione, autore, dispositivo utilizzato;
- Metadati delle comunicazioni: orario, destinatario, posizione di una chiamata o di un messaggio;
- Metadati web: indirizzi IP, cookie, preferenze utente.

Rischi:

- Tracciamento non autorizzato delle attività online;
- Possibile utilizzo in procedimenti giudiziari (es. prove digitali);
- Responsabilità per conservazione e protezione dei dati.

2. CONFINI PERSONALI E ACCORDO

Alcuni genitori sono disposti a condividere molte informazioni sui propri figli online, mentre altri preferiscono non condividere nulla. Ogni famiglia è diversa, ed è per questo che è fondamentale stabilire confini personali e comunicarli agli altri. Sugerimento: Questo può essere integrato negli accordi tra i genitori, su nostro suggerimento.

Modalità: inserire negli accordi una clausola del seguente tenore "Le parti concordano che la privacy e la sicurezza dei propri figli costituiscono per entrambi aspetti di massima importanza. Pertanto, si impegnano a

non pubblicare, condividere o divulgare immagini, video o informazioni personali dei figli sui social media o su altri piattaforme online senza il consenso reciproco e quello dei figli in grado di discernimento. Qualora una delle parti desideri condividere contenuti che includono i figli, dovrà informare l'altra parte e ottenere il consenso scritto prima della pubblicazione. In caso di disaccordo, le parti si impegnano a discutere la questione in modo costruttivo e a trovare una soluzione che rispetti il benessere dei figli, comunque impegnandosi a non pubblicare nulla in difetto di accordo. Laddove le parti intendessero aprire di comune accordo un account social ai figli minori che questo sia privato e monitorato dai genitori".

3. CONTROLLO PERSONALE

I genitori potrebbero essere agevolati da una check list al fine di comprendere se sia opportuno o meno pubblicare online fotografie e/o informazioni riguardo ai propri figli. Occorre riflettere su:

- a) Le motivazioni che portano a voler condividere un contenuto (fornarsi e riflettere);
- b) Come potrebbero sentirsi gli altri (incluso il bambino) se l'informazione diventasse pubblica;
- c) Se è stato ottenuto il permesso per la pubblicazione;

d) Se sono state prese sufficienti precauzioni per garantire la sicurezza del bambino.
Sugerimento: collegare questa idea al concetto di confini personali, spiegando che è un valido consiglio per i genitori.

4. PERMESSO E RISPETTO

I bambini ci osservano e ci prendono ad esempio. Diventa quindi essenziale che i genitori utilizzino i social media con rispetto e che tale modalità diventi una lezione preziosa per bambini e ragazzi. **Sugerimento:** gli avvocati possono sensibilizzare i genitori, dentro e fuori dal conflitto familiare, sull'importanza di mantenere un approccio pacato e rispettoso anche negli scambi che avvengono sui social.

5. PIATTAFORME DI CONDIVISIONE PRIVATA

Una volta che le fotografie vengono condivise online, controllare chi può accedere a quelle immagini o come vengono utilizzate diventa impossibile. Esistono tuttavia piattaforme di condivisione privata, come Google Foto o Storypark, che potrebbero costituire una buona alternativa per alcune famiglie.

Sugerimento: consigliare queste opzioni come alternativa sicura alla condivisione pubblica.

6. CONDIVISIONE ANONIMA

I genitori condividono informazioni online per vari motivi. Prima di pubblicare qualsiasi contenuto, può essere utile considerare se le informazioni sensibili possano essere condivise in forma anonima per proteggere la privacy del bambino. **Sugerimento:** includere questa raccomandazione nel discorso generale sulla protezione dei dati personali.

7. PREFERENZE PER I SOCIAL MEDIA

A volte, persone diverse dai genitori condividono immagini o informazioni sui bambini online. Questo può diventare complicato se le parti hanno opinioni diverse su cosa sia appropriato condividere. **Sugerimento:** stabilire confini personali, avere strategie per gestire post non autorizzati e verificare sempre con gli altri genitori prima di pubblicare contenuti che riguardano i loro figli.

8. IMPOSTAZIONI SULLA PRIVACY

Le piattaforme social si evolvono continuamente. Gli esperti raccomandano di rivedere regolarmente le impostazioni sulla privacy degli account e di aggiornarle quando necessario. **Sugerimento:** è fondamentale

insegnare ai genitori come navigare tra queste impostazioni per proteggere le informazioni personali. **Modalità:** impostare profilo privato e protetto

9. ALERT

I genitori possono sentirsi ansiosi riguardo al tipo di informazioni disponibili online sui propri figli. Creare un messaggio di alerta che invii una notifica ogni volta che il nome del figlio viene menzionato sul web può offrire maggiore tranquillità. **Modalità:** impostare idoneo Alert nel telefonino

10. SUPPORTO

Ottenere aiuto immediato può essere complicato. I social media generalmente rimuovono solo immagini che violano i loro termini di servizio. La polizia può intervenire solo in caso di reato e la Polizia Ufficio del Commissario per la sicurezza online può agire solo in alcune situazioni di cyberbullismo.

Attivare sempre il parental control che permette il monitoraggio e l'eventuale blocco a determinati siti/social. **Sugerimento:** il miglior approccio rimane stabilire confini personali chiari e comunicarli fermamente agli altri.

Modalità: fare riferimento al sito del Garante privacy che prevede tutte le modalità di segnalazione

ALERT

Leggere sempre con attenzione le informative privacy; Impostare i profili come privato; usare password forti; Evitare wi fi pubblici; Aggiornare sempre i software di sicurezza; Disattivare la localizzazione quando non necessaria; Controllare i permessi delle app sullo smartphone; Leggere accuratamente le informazioni ed il contratto al momento di scaricare una app; Usare app e strumenti di protezione per ridurre la raccolta di metadati.

MODALITÀ SUI SOCIAL:

FACEBOOK

1. Disattivare la localizzazione:
 - Vai su *Impostazioni e privacy*
 - > *Impostazioni - Posizione*
 - Disattiva l'opzione *Servizi di localizzazione*.
2. Limitare i dati sensibili:
 - Accedi a *Impostazioni sulla privacy* e seleziona chi può vedere i post e le informazioni personali.
 - Rimuovi eventuali informazioni sensibili dal profilo (es. indirizzo, numero di telefono).

INSTAGRAM

1. Disattivare la localizzazione:
 - Durante la pubblicazione di un post, evita di aggiungere la posizione.

- Per i post già pubblicati, modifica il post e rimuovi la posizione.
- 2. Proteggere i dati:
 - Vai su *Impostazioni - Privacy*
 - > *Account* e imposta l'account come privato.
 - Controlla le autorizzazioni delle app collegate.
 - Nx: sta testando il cd take a break

Nx

1. Disattivare la localizzazione:
 - Vai su *Impostazioni e privacy - Privacy e sicurezza*
 - > *Informazioni sulla posizione*.
 - Disattiva l'opzione *Aggiungi posizione al Tweet*.
 - Limitare i dati sensibili:
 - Controlla chi può vedere i tuoi Tweet e disattiva la geolocalizzazione nei post.

TIKTOK

1. Disattivare la localizzazione:
 - Vai su *Impostazioni*
 - > *Privacy - Autorizzazioni app* e disattiva l'accesso alla posizione.
2. Proteggere i dati:
 - Imposta l'account come privato e limita chi può inviarti messaggi o commentare i tuoi video.

CONSIGLI GENERALI

Disattivare il GPS del dispositivo: Vai su *Impostazioni - Posizione* e disattiva il GPS per tutte le app non necessarie. **ATTIVARE PARENTAL CONTROL**

copertina intervista

Marina Terragni

«Con genitori più consapevoli avremo figli più protetti. Gravi i pericoli dietro lo sharenting»

SIMONA MUSCO

«I rischi dello "sharenting" sono alti: una volta postata, l'immagine resta in rete per sempre e anche la sua rimozione potrebbe essere inutile. Né è possibile controllare l'uso che ne viene fatto, incluso quello per fini pedopornografici». Marina Terragni, Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, offre una riflessione profonda sui temi cruciali che riguardano l'intersezione tra la vita online e quella offline dei bambini e degli adolescenti. Dalla gestione del tempo schermato e della responsabilità educativa, alla tutela contro i pericoli del cyberbullismo, fino ai rischi legati alla sovraesposizione dei minori sui social. Terragni spiega le sfide contemporanee nella protezione dell'infanzia nell'era digitale. Un'analisi che tocca anche le problematiche della salute mentale legate all'uso eccessivo della tecnologia e le misure da adottare per garantire un futuro sicuro e sano per le nuove generazioni.

In che modo i genitori possono bilanciare la responsabilità educativa nella dimensione on-life, dove la vita online e quella offline si intrecciano continuamente?

Vigilando attentamente sull'online e sul tempo-schermo e allentando un po' il controllo nella vita reale, favorendo gli incontri in presenza senza un'eccessiva vigilanza degli adulti. È assolutamente necessario restituire spazi reali a bambini e adolescenti, e tempi "vuoti", che non siano tutti saturati da attività organizzate, corsi, sport. I minori hanno bisogno di spazio e di tempo.

Come dovrebbero comportarsi i genitori di fronte al fenomeno crescente del cyberbullismo, soprattutto quando gli autori delle molestie sono anonimi e difficili da identificare?

Anche qui, restituendo spazio: la vita prevede anche momenti complicati, e i ragazzi devono imparare ad affrontare le inevitabili difficoltà senza dover regolarmente ricorrere al supporto degli adulti.

Questo non significa che bulli e cyberbulli, quando identificabili, non debbano essere sanzionati. Il fenomeno dello "sharenting" è in continua espansione. Quali misure possono essere adottate per sensibilizzare i genitori sui rischi legati alla condivisione delle immagini dei figli minori sui social media?

I rischi dello "sharenting" sono alti: una volta postata, l'immagine resta in rete per sempre e anche la sua rimozione potrebbe essere inutile. Né è possibile controllare l'uso che ne viene fatto, incluso quello per fini pedopornografici. I genitori vanno resi consapevoli di questo in modo che pensino bene prima di condividere le foto dei figli. Anche i bambini e i ragazzi hanno diritto di difendere la propria immagine e la propria dignità. Dai 14 anni in poi un adolescente vittima di cyberbullismo può richiedere da solo alle piattaforme la rimozione di contenuti offensivi: lo stesso dovrebbe accadere se non gli piacciono le foto pubblicate dai genitori o da altri

adulti.

Come vede il fenomeno dei "baby influencer", nel quale i genitori utilizzano i propri figli per scopi economici sui social media? Cosa pensa della recente decisione giudiziaria che ha inibito l'utilizzo di una bambina di quattro anni da parte della madre per scopi di immagine?

L'Autorità garante in passato ha proposto l'introduzione di una disciplina, ispirata a una legge francese, che prevede la verifica dei profitti generati online dai minori e il diritto alla cancellazione dei contenuti pubblicati. Comunque, oggi è già possibile estendere l'applicazione delle norme pensate per altre forme straordinarie di lavoro minorile consentite dalla legge, come lo spettacolo e la pubblicità, sottoponendo i profitti realizzati dall'attività alla verifica dell'autorità giudiziaria, limitandoli e soprattutto vincolandoli ad alcuni tipi di spesa che rientrino nell'interesse della famiglia. Detto questo, i genitori che sfruttano l'immagine dei figli a

scopo commerciale costituiscono l'esempio perfetto di abdicazione dai compiti educativi, sono degli anti-genitori. Quanto al caso della influenza del Tribunale di Pavia, ma ritengo importante che l'attenzione sul caso faccia riflettere sui pericoli dell'adultizzazione e della sovraesposizione dei bambini.

Con l'aumento della presenza dei minori nell'on-life, come influisce la tecnologia sulla loro salute mentale e sul loro sviluppo psicologico? Ormai molte ricerche dimostrano che un utilizzo precoce dello smartphone e in particolare la frequentazione dei social network è all'origine di problemi cognitivi e nell'apprendimento oltre che di disturbi psicologici anche gravi. Come detto, l'accesso va ritardato, il tempo-schermo limitato, e i genitori dovrebbero cominciare con l'educare anzitutto se stessi, curando la propria dipendenza dai device: non si può pretendere da un bambino quello che non si riesce a imporre a sé; un bambino che vede il proprio genitore incolato allo smartphone non potrà che desiderarne uno proprio prima possibile.

È possibile che sia necessario introdurre dei limiti più severi sull'accesso ai dispositivi digitali per i minori?

Da tempo l'Autorità garante chiede l'introduzione di un sistema per la verifica dell'età dei minorenni basato sulla certificazione dell'identità da parte di terzi, come avviene con lo Spid. Anche nel luglio scorso l'Agia ha ribadito l'opportunità, sostenuta sin dall'introduzione in Italia del Gdpr, di innalzare da 14 a 16 anni l'età del consenso senza l'intervento dei genitori al trattamento dei dati personali online. Temo che non sia possibile evitare il divieto anche se, come detto, vietare non basta.

Quali sono i temi più urgenti che ritiene necessario affrontare come Garante per l'infanzia, in relazione alla crescente digitalizzazione e al cambiamento delle dinamiche familiari? Certamente la questione del digitale, a cui oggi afferiscono moltissime problematiche dei minori, è alla nostra prioritaria attenzione.

L'allarme del garante della privacy sul fenomeno dei baby influencer

«LA SOVRAESPOSIZIONE PUÒ COMPROMETTERE SERIAMENTE LO SVILUPPO SANO ED EQUILIBRATO A CUI CIASCUN MINORENNE HA DIRITTO»

UN ESTRATTO DELLA "RELAZIONE FINALE DEL TAVOLO TECNICO SULLA TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI NEL CONTESTO DEI SOCIAL NETWORKS, DEI SERVIZI E DEI PRODOTTI DIGITALI IN RETE" DEL GARANTE DELLA PRIVACY

«I baby influencer rappresentano un vero e proprio fenomeno dei social media e del marketing moderno. Si tratta di bambini e bambini ma anche adolescenti che costruiscono il proprio successo attraverso il loro spazio su internet, la cui immagine viene utilizzata per fare tendenza e profitti, grazie ai like, visualizzazioni e commenti, per sponsorizzare prodotti e servizi dei più svariati settori che vanno dal food, ai viaggi, all'elettronica, alla moda. Riescono ad attirare l'attenzione dei brand, soprattutto quando provano personalmente i prodotti, pubblicano la loro descrizione, le loro caratteristiche e l'uso che ne fanno. Per lo svolgimento di questa nuova forma di marketing, i baby influencer vengono perlopiù assistiti dai genitori manager e più raramente da agenzie. I ragazzi di oggi crescono in un mondo in cui sono spesso gli stessi adulti a sovraesporli in rete fin da piccolissimi. Nonostante i limiti d'età previsti, è presente un gran numero di bambini nell'ambiente digitale anche di età inferiore ai 14 anni: età prevista dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 per esprimere validamente il consenso digitale, in attuazione dell'art. 8, del Regolamento (UE) 2016/679. In questi casi sono coloro che esercitano la responsabilità genitoriale a farsi carico di prestare il

consenso. Questa sovraesposizione può compromettere seriamente lo sviluppo sano ed equilibrato a cui ciascun minorenne ha diritto, non consentendogli di vivere la propria infanzia o adolescenza in maniera adeguata mentre viene impegnato a monetizzare le sue prestazioni in età giovanissima oppure a mercificare la propria identità personale in cambio di accesso a servizi digitali. La Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, riconosce a tutti i minorenni un'ampia sfera di diritti e sancisce all'art. 3 il principio del superiore interesse del minore che costituisce il criterio guida per gli adulti in tutte le scelte che lo riguardano.

Il superiore interesse del minore è strumento e obiettivo cui tende l'intera Convenzione: esso permea tutte le situazioni in cui la persona di minore età eserciti i diritti attribuiti dalla Convenzione. In particolare, l'art. 32 della Convenzione ONU dispone che gli Stati parti riconoscono il diritto del minorenne di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale. A tal fine, prosegue la Convenzione, gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo, stabilendo un'età minima di ammissione all'impiego, prevedendo un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego, nonché pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva della disposizione».



LA GARANTE PER L'INFANZIA AVVERTE SUI RISCHI DELLA SOVRAESPOSIZIONE DEI MINORI ONLINE: DAI SOCIAL AL CYBERBULLISMO FINO ALLO SFRUTTAMENTO COMMERCIALE. «ANCHE I BAMBINI HANNO DIRITTO A DIFENDERE LA PROPRIA IMMAGINE E LA PROPRIA DIGNITÀ»

copertina interviste

Roberto Senigaglia

GENNARO GRIMOLIZZI

I rapporti tra genitori e figli sono oggi proiettati nell'onlife, una dimensione che non attenua – anzi, la accresce – la responsabilità genitoriale. Ne abbiamo parlato con il professor Roberto Senigaglia, ordinario di Diritto privato nell'Università Ca' Foscari di Venezia.

Professor Senigaglia, siamo immersi nella Digital age, che però non mette in un angolo la responsabilità genitoriale. Cosa ne pensa?

La Digital age, in cui collocare la teoria della responsabilità genitoriale, rileggendo le sue regole e i suoi fondamentali, pone il giurista dinanzi ad assetti inediti del rapporto tra uomo e tecnica e a coordinate, altrettanto inedite, delle relazioni interpersonali, specialmente di carattere familiare. È un'età che, sul piano sociologico, si connota per un elevato tasso di complessità dinamica, che sollecita l'ordinamento dei rapporti giuridici privati, specialmente di carattere personale, a una continua opera di risistemazione dei suoi significati normativi. Voglio ricordare a tal proposito che oggi il tessuto sociale è prevalentemente composto da cinque generazioni.

Quali sono?

Partiamo da quella dei "Baby boomers", nati tra il 1945 e il 1964. A seguire la "Generazione X" con i nati tra il 1965 e il 1984. E ancora la "Generazione Y" o "Millennials" nati tra il 1985 e il 1994, la "Generazione Z" o "Centennials", vale a dire i nati tra il 1995 e la prima decade del 2000. Infine, troviamo la Generazione Alpha che comprende i nati dal 2010 ad oggi. Questa articolazione socio-generazionale fa intendere che le persone minori di età di oggi sono tutte native digitali della Generazione Z e della Generazione Alpha, avvezze alla velocità dell'evoluzione tecnologica, per lo più figli di genitori delle generazioni X e Y, i quali, definiti come "immigrati digitali", sono cresciuti prima dell'avvento delle tecnologie digitali approcciandosi ad esse successivamente e apprendosi, in modo disinvolto e finanche disinibito, ai loro ambienti per lo più percepiti come segreti e anonimi.

Il giurista deve farsi trovare pronto in questo nuovo contesto?

La complessità, come schematicamente rappresentata poc'anzi, reclama la sua composizione, anche in termini giuridici, sul terreno dell'esperienza di vita dell'onlife, che, abbattuti i rigidi confini della vita online e della vita offline, per usare una espressione del professor Luciano Floridi, «ridefinisce limiti e opportunità nello sviluppo delle nostre identità, nella loro presa di consapevolezza e nella loro comprensione sia personale sia collettiva». Un'esperienza che negli ambiti dell'infosfera mette allo scoperto tutti i rischi dell'imperante antropologia postumana o transumana, in cui la persona può giungere a essere soggiogata dalla tecnica per essere ridotta agli schemi delle sue impostazioni predefinite. Ebbene, dinanzi a questo contesto in cui la vita quotidiana mescola, se così si può dire, online e offline, quali sono le istanze di risistemazione dei contenuti, di carattere più strettamente personale, della responsabilità genitoriale? Al di là delle critiche mosse da più parti, il sintagma responsabilità genitoriale, recepito dalla riforma del 2012 e

«Con l'era digitale cambia il rapporto uomo-tecnica. E spetta al giurista riscrivere le regole»

2013 dalla tradizione di *Common law* e dalla normativa internazionale-privatistica euro-unitaria, va evidentemente scardinato dalla categoria dogmatica della responsabilità, assumendo, invece, un significato più propriamente funzionale, quello che si addice più che al sostantivo "responsabilità", al verbo "rispondere". In sostanza, i genitori sono chiamati a rispondere alle istanze della personalità del figlio. Un significato, questo, chiaramente espresso dal Code civil francese, in cui si definisce l'autorità parentale come «un insieme di diritti e doveri mirati agli interessi del bambino».

I genitori hanno un ampio margine di autonomia decisionale in merito alla definizione delle linee educative. Questa zona di libertà conosce però dei vincoli?

Certo. Alcuni vincoli esistono per garantire la promozione del pieno e libero sviluppo della persona del figlio. Ora, educazione e istruzione dei figli sono prerogative demandate, in via prioritaria

ed esclusiva, ai genitori. Tant'è che soltanto quando essi sono incapaci di assolvere a queste funzioni «la legge provvede che siano assolti i loro compiti». Il riferimento è all'articolo 30, comma 2, della Costituzione. Il rapporto tra libertà e autorità è perciò arbitrato dalla «capacità» dei genitori di assolvere alla loro funzione, la quale trova il suo luogo categoriale nella capacità di discernimento, nel significato, a vocazione generale, di saper scegliere in funzione dell'interesse tutelato. Ebbene, se i doveri di assistenza morale, educazione e istruzione vanno eseguiti per promuovere la persona del figlio, come valore in sé, con tutti gli strumenti di cui ragionevolmente i genitori possono disporre, i loro contenuti e la loro funzione vanno declinati in ragione delle istanze della personalità del figlio, fossero anche di autodeterminazione, e dei valori della democrazia. L'attività formativa va svolta dai genitori, come puntualizza la Corte di legittimità, «impartendo ai figli l'educazione al rispetto delle regole della civile convivenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extra-familiari».

Nel quadro da lei indicato si inserisce il tema dell'emergenza educativa?

Sì, l'emergenza educativa contemporanea, da più parti denunciata più in forma retorica che pratica, consiste nel prendere coscienza che la dimensione onlife implica il necessario coinvolgimento di più centri educativi per l'edificazione di una cultura digitale improntata all'umanesimo scientifico, che ponga il pieno e libero sviluppo della personalità, e, quindi, il bene sociale comune, come orizzonte funzionale e limite invalicabile del funzionamento di qualsiasi macchina, anche la più «potente» o intelligente. Pluralità di centri educativi che deve comunque porsi in funzione di sostegno del dovere di educazione dei figli, costituzionalmente demandata, in via esclusiva, ai genitori. Si tratta di un'emergenza che entra nel cuore dei rapporti familiari poiché riguarda una componente fondamentale della «capacità» genitoriale e della formazione della persona nella sua comunità primaria. E questo in nome della tutela della persona come valore in sé, alla quale pare essere orientato anche tutto la *European digital law*.

«NELL'EMERGENZA EDUCATIVA CONTEMPORANEA È NECESSARIO COINVOLGERE PIÙ CENTRI FORMATIVI PER COSTRUIRE UNA CULTURA IMPRONTATA ALL'UMANESIMO SCIENTIFICO»

Alessandra Cordiano

FRANCESCA SPASIANO

«Il cyberbullismo rende tutti noi responsabili: la risposta non è nel codice penale»

«Tutti hanno il diritto di autodeterminarsi come preferiscono. Anche se la rete, forse, non è il luogo più "vero" in cui farlo». Alessandra Cordiano, ordinaria di diritto privato all'Università di Verona, parla di un male del nostro tempo: il cyberbullismo. Un tema che la docente ha affrontato nel corso del convegno "Genitori e figli nell'era digitale" organizzato lo scorso gennaio dal Cnf. Ma se condividere le proprie fragilità sul web può essere un rischio, come possiamo proteggere i minori dalle loro scelte? «Ho sempre la sensazione che i primi fragili nel mondo digitale - spiega Cordiano - siamo proprio noi adulti».

Qual è la definizione normativa di cyberbullismo e come si distingue dal bullismo "classico"?

La legge 71 del 2017 non introduce una nuova ipotesi di reato, perché il cyberbullismo tecnicamente non esiste. Esistono invece una serie di condotte già predeterminate quali le pressioni, le aggressioni, le molestie, il ricatto, le ingiurie, la denigrazione, la diffamazione, e tutta una serie di ipotesi simili che sono realizzate da minori e in danno di minori per via telematica, utilizzando piattaforme, social e luoghi digitali. Queste condotte devono avere però una caratteristica, ovvero devono prevedere una sorta di volontà molto chiara di danneggiare la persona.

Il digitale è un "non luogo", una dimensione che Lei definisce "disincarnata". Questo può alimentare un sentimento di "impunità"?

Normalmente le condotte giuridiche, soprattutto quelle che immaginiamo come sanzionabili, si svolgono in luoghi fisici. In questo caso, probabilmente, il contesto cambia sia la fenomenologia che la percezione della propria condotta. I giovani, soprattutto, utilizzano avatar e nickname e questa sorta di spersonalizzazione conferisce anche una maggiore percezione di dominio sull'altro. Il gruppo che si associa, commentando il post oppure mettendo un semplice like, ne percepisce ancora meno il disvalore sociale, diversamente da quelle condotte in concorso in cui materialmente le persone agiscono contribuendo o soltanto assistendo.

Anche la vittima, in questo contesto, rischia di diventare invisibile?

A volte non la si conosce neppure, oppure non si ha con lei un rapporto così radicato. Ma soprattutto la vittima in questo contesto non reagisce, si ritrae in un mondo di maggiore invisibilità perché sovrastata da azioni ripetute e ossessive. Si tratta di una vittimizzazione secondaria, nella misura in cui chi subisce una condotta cyberbullista non si libera mai della notizia diffusa nel web. Ciò che purtroppo resta abbastanza tipico, in queste condotte, è la vulnerabilità del soggetto. Si tratta spesso di minori bullizzati rispetto a questioni di genere, di orientamento sessuale, di disabilità, con una sorta di simmetria tipica delle condotte bulliste.

Dal punto di vista della sovraesposizione me-

diatica, quali tutele sono previste?

Uno strumento molto interessante è il cosiddetto "Notice and takedown", che consente al minore over 14 o al genitore di inoltrare al gestore del sito incriminato una richiesta di oscuramento, di rimozione oppure di blocco dei dati diffusi. Si può fare in maniera anche molto veloce e snella, senza che sia necessario che quella condotta abbia rilevanza penale, anche senza denuncia. Se entro 24 ore dalla richiesta il gestore non provvede, ci si può rivolgere direttamente al Garante per il trattamento dei dati personali, che procede entro 48 ore.

Nel corso del convegno, Lei ha sollevato anche un tema legato all'età. Per lo scarto che si registra tra ciò che prevede la normativa e l'effettiva emancipazione digitale del minore, che è sempre più precoce.

La legge, ma non è una sua "colpa", immagina un minore che forse è sempre meno rappresentato in questa forma. I minori si emancipano

con sempre maggiore anticipo dal punto di vista delle loro capacità di maneggiare gli strumenti digitali, ma non nella capacità di usarli in maniera adeguata. E questo si riverbera sulle responsabilità dei genitori.

In che modo?

Le norme dicono che i genitori devono essere in grado di impartire una buona educazione digitale ai propri figli, ma è quasi una chimera perché è difficile riuscire a impartire un'educazione in un mondo che noi stessi conosciamo poco e nel quale anche noi giochiamo in maniera scorretta. C'è un tema di responsabilità condivisa: siamo "complici" e inconsapevoli dei rischi che i nostri figli corrono nelle loro attività online, perché siamo anche un po' autori della loro esposizione mediatica. Gli adulti partono sempre da un gap culturale rispetto a questi strumenti, e al contempo sono giustamente chiamati a rispondere delle azioni dei figli quando si concretizzano danni.

Come risolvere questo "paradosso", in ambito giuridico?

È un mondo digitale nel quale noi giuristi, ma non solo, auspichiamo e promuoviamo una cultura rivolta all'autodeterminazione dei minori. Perché siano responsabili delle loro volontà, aspirazioni ed errori. Se non promuoviamo un'educazione che sia volta alla libertà, ma anche al dovere e alla solidarietà, come potranno i nostri figli essere dei buoni cittadini e cittadine del mondo (anche digitale)? La risposta non può essere nello strumento penale, bisogna che ci sia prima di tutto una rifondazione condivisa di un progetto comune, che è un progetto di responsabilità. In termini di scuola, università, sport, e agenzie educative a vario titolo.

Che ruolo ha la scuola?

La legge le attribuisce una serie di importanti responsabilità, ma la scuola non può far tutto. Siamo tutti immersi in una dimensione condivisa, e delegittimare la scuola perché è impreparata, perché non sanziona o sanziona troppo, ci porta in un circo schizofrenico in cui le attribuiamo tutto e il contrario di tutto. Quando siamo i primi, come famiglie, a fare fatica.

«LE NORME DICONO CHE I GENITORI DEVONO RUSCIRE A IMPARTIRE UNA BUONA EDUCAZIONE DIGITALE AI PROPRI FIGLI. MA È QUASI UNA CHIMERA, IN UN MONDO IN CUI GLI ADULTI SONO I PRIMI FRAGILI»

copertina interviste

Gabriele Carapezza Figlia

«Dobbiamo vigilare nella dimensione **onlife** dei nostri figli per tutelare il loro miglior interesse»

GENNARO GRIMOLIZZI

Siamo immersi nella realtà digitale e occorre averne consapevolezza per approcciarci a nuove e precise regole, che, nel rapporto tra genitori e figli minori, devono dare priorità a questi ultimi. «Numerosissime relazioni dei bambini e degli adolescenti - spiega al *Dubbio* il professor Gabriele Carapezza Figlia, ordinario di Diritto privato nella Università Lumsa - avvengono onlife. Sono proprio i bambini e gli adolescenti a nuotare liberamente come pesci nell'infosfera, nella quale invece noi della generazione X ci muoviamo come "sommozzatori", per utilizzare una bella espressione di Luciano Floridi. In questa realtà, la responsabilità genitoriale subisce una metamorfosi, diventando sempre più un potere-dovere di assistenza e di controllo che deve ispirarsi al miglior interesse del minore, anche mediante la valorizzazione sistematica della sua capacità di discernimento».

Professore, l'evoluzione tecnologica impone anche una normativa al passo con i tempi. A che punto siamo?

L'evoluzione tecnologica è un processo di sviluppo destinato a svilupparsi incessantemente e a coinvolgere, con le sue ricadute, tutti gli ambiti della vita civile, sociale ed economica. Per questo, non la legge, ma il diritto è chiamato ad essere "al passo con i tempi". Intendo dire che la normativa di fonte legislativa sarà sempre, inevitabilmente, superata dalla rapidità dell'evoluzione tecnologica. Un esempio emblematico è rappresentato dall'AI ACT, caratterizzato da un grado estremo di dettaglio che lo renderà ra-

pidamente obsoleto. Questo accresce la responsabilità del giurista, tenuto a compiere un'interpretazione evolutiva della normativa vigente, che la renda adeguata ai mutamenti della fattualità.

Smartphone e tablet sono sempre con noi. I genitori hanno un obbligo di vigilanza maggiore nei confronti dei figli minori?

Viviamo ormai nell'era dell'onlife: una realtà nella quale la distinzione tra online e offline è sempre più sottile. I nostri figli, in quanto nativi digitali, sperimentano questa fusione tra reale e digitale che investe anche il rapporto con i genitori. Innanzi tutto, perché anche la relazione tra genitori e figli si sviluppa tra la realtà materiale e quella virtuale, come dimostra il numero elevatissimo di interazioni che si realizzano nell'ambiente digitale tra i membri della famiglia. Ed inoltre perché numerosissime relazioni dei bambini e degli adolescenti avvengono onlife. Sono proprio loro a nuotare liberamente come pesci nell'infosfera, nella quale invece noi della generazione X ci muoviamo come "sommozzatori", per utilizzare una bella espressione di Floridi. In questa realtà, la responsabilità genitoriale subisce una metamorfosi, diventando sempre più un potere-dovere di assistenza e di controllo che deve ispirarsi al miglior interesse del minore, anche mediante la valorizzazione sistematica della sua capacità di discernimento.

Nell'era digitale si è evoluta pure la responsabilità genitoriale?

Assolutamente sì. Pensiamo al fatto che la normativa vigente permette al minore che abbia compiuto quattordici anni di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali «in relazione all'of-

ferta diretta di servizi della società dell'informazione». Si configura, quindi, un'anticipazione della "maggiore età digitale" per l'accesso e l'utilizzazione delle piattaforme, che diventano un luogo privilegiato di manifestazione della libertà di autodeterminazione degli adolescenti. Di fronte a un minore non più oggetto di potestà, ma soggetto di diritti, il ruolo del genitore muta profondamente: sbiadisce il profilo della rappresentanza legale caratterizzata dalla logica sostitutiva ed emerge quello del controllo dell'effettiva rispondenza delle scelte compiute dal minore allo sviluppo ottimale della sua personalità. Insomma non è più accettabile la visione del raggiungimento della maggiore età come uno spartiacque da uno stato di totale incapacità a uno di piena capacità. Il minore può compiere in autonomia ogni atto per il quale, in concreto, sia in grado di assumere una decisione con adeguata consapevolezza. E anche quando siano i genitori a sostituirsi al figlio, questi ha diritto all'ascolto, esprimendo la propria opinione su ogni decisione che incida sulla sua sfera giuridica.

Le istituzioni sono sempre più sensibili. Lo dimostra la recente campagna del Garante della Privacy. Anche i genitori tendono a condividere momenti della vita dei figli minori. Ci sono nuove linee guida?

Il Garante della privacy ha dimostrato molta lungimiranza, contribuendo a costruire quella che si definisce soft law, composta da atti giuridicamente non vincolanti, ma persuasivi per i destinatari, come codici di autoregolamentazione, linee guida, codici deontologici. In particolare, il Garante ha elaborato dei suggerimenti ai genitori per limitare la diffu-

sione online di contenuti che riguardino i propri figli, oltre ad avere proposto di estendere a questi casi la particolare tutela assicurata dall'Authority nel campo del cyberbullismo.

Tra i consigli che il Garante offre ai genitori che decidano di pubblicare nella rete immagini dei propri figli, vi è quello di rendere irricognoscibile il loro viso, con i cosiddetti pixel o di coprirlo con un emoticon; di limitare le impostazioni privacy dei social network, permettendo la visione delle immagini soltanto ai contatti effettivamente conosciuti; di evitare la creazione di account dedicati ai figli minori di età e di leggere accuratamente le informative privacy delle piattaforme prima di utilizzarle.

È nato un nuovo fenomeno, lo "sharenting". Di cosa si tratta?

Sharenting è un neologismo inglese nato dalla combinazione di sharing e parenting, che indica la diffusione online da parte dei genitori di immagini e altre informazioni relative ai propri figli. Recenti ricerche affermano che, nei Paesi occidentali, più del 90% dei bambini ha una significativa presenza in rete prima di compiere i due anni di età e si stima che, in media, un bambino diventi protagonista di circa 1.500 post nei social network, prima del suo quinto compleanno. La Francia e il Regno Unito hanno regolato, in via legislativa questo fenomeno, insieme a quello dei baby influencer. Ed anche nel nostro Paese, negli ultimi mesi, sono state presentate alla Camera dei Deputati diverse proposte di legge dirette a tutelare, sotto diversi profili, le persone minorenni dall'utilizzo e dalla diffusione su canali multimediali di contenuti digitali che li riguardano. Giova infine fare un'altra considerazione.

Dica pure...

In assenza di una disciplina legislativa della materia, la giurisprudenza di merito è stata chiamata a pronunciarsi, in più occasioni, su casi di sharenting, considerando illecito l'inserimento nei social network di immagini del figlio minorenne da parte di un genitore senza il consenso dell'altro. La soluzione va condivisa, perché l'azione congiunta dei genitori costituisce la migliore garanzia per il minore in ordine a una scelta, come quella di divulgarne l'immagine nel social web, che espone a gravi rischi diritti di rango fondamentale interferendo con la sua sfera personale di intimità. A mio avviso, tuttavia, la liceità della diffusione dell'immagine, anche se autorizzata da entrambi i genitori, deve, comunque, subordinarsi all'ascolto del figlio dotato di un sufficiente livello di maturità, che va associato dai genitori al processo decisionale, informandolo e tenendo conto della sua opinione liberamente espressa.

«CI MUOVIAMO COME UNA SORTA DI SOMMOZZATORI, PER UTILIZZARE UNA BELLA ESPRESSIONE DI FLORIDI. IN QUESTA REALTÀ, LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SUBISCE UNA METAMORFOSI, DIVENTANDO SEMPRE PIÙ UN POTERE-DOVERE DI ASSISTENZA E DI CONTROLLO»

Stefano Benzoni

«Nella vita online identità e profilo si confondono: è l'altra "realtà" dei nostri ragazzi»

FRANCESCA SPASIANO

Cos'è la realtà, per chi nasce già immerso in una dimensione digitale? Meglio: dove si trova la realtà? E come possiamo tutelare i giovani dai pericoli della rete, quando siamo i primi a ignorare le regole del gioco? «Se la sola risposta che sappiamo dare è quella di proibizioni goffe e tardive significa che siamo in grande difficoltà», dice il neuropsichiatra infantile Stefano Benzoni. Che nel suo intervento al convegno «Genitori e figli nell'era digitale», organizzato lo scorso gennaio dal Cnf, ha analizzato le principali «fragilità» che emergono dalla dimensione on-life del minore, illuminando i nodi del diritto con i dubbi dell'epistemologia.

Direbbe che un ragazzo è più vulnerabile in rete che nella "realtà"?

Dipende molto da come definiamo i termini di questa equazione: realtà, vulnerabilità, dimensione on-life. La rete non è in sé, sempre e comunque un «rischio». Il punto che forse faticiamo a comprendere è che — giusto per citare l'ultima — serie come *Adolescence* mettono a nudo, è che la «realtà» dei figli oggi include la rete. Ne è una parte integrante inscindibile. Uno dei problemi più grossi che abbiamo come adulti rispetto a questi temi è continuare a pensare che esista un mondo «reale» e poi esista il mondo «finto» dei social.

La vita online per i figli non è una fuga dalla realtà, ma nella realtà. Per i nativi digitali questa distinzione è quasi priva di senso. Certo online i figli possono incontrare anche esperienze molto disturbanti, critiche e pericolose. Ma la distanza fisica è anche un modo per proteggersi dall'esposizione troppo immediata dei corpi, delle relazioni e degli incontri. Il punto è che in questa realtà ci trovano il meglio, ma anche il peggio di ciò che abbiamo meticolosamente allestito per loro.

Il cosiddetto mondo post-ideologico che abbiamo alacramente contribuito a costruire è imperniato su una precisa ideologia individualista: godi, realizzati, sii veramente te stesso. Questi imperativi ubiqui sono una costante sorgente di possibili esperienze di vulnerabilità. La rete non ne è l'origine. Al limite ne è un efficiente cassa di risonanza.

Lei definisce i genitori come «immigrati digitali». Cosa intende? E in che modo, possono esercitare la propria responsabilità accorciando le distanze in un contesto in cui il mutamento sociale è sempre più rapido?

Oggi, il gap generazionale tra un adulto e suo figlio di 8 anni, è lo stesso salto che 20 anni fa c'era tra quel genitore e i suoi nonni. Si chiama accelerazione dei mutamenti sociali. Un bam-

IL NEUROPSICHIATRA INFANTILE VEDE I GENITORI COME «IMMIGRATI DIGITALI» CUI SPETTA IL DOVERE DI INTERROGARSI SUI PROPRI LIMITI E SULLA DISTANZA CON LE NUOVE GENERAZIONI

bino di 3 anni parla un linguaggio e vive in una ecologia semiotica completamente diversa dalla sorella adolescente. Tra di loro passano ere. Questo è un tema critico quando parliamo di proteggere i figli dalle insidie del digitale. Siamo come immigrati in un mondo di cui comprendiamo poco. Non si tratta di rinunciare alle nostre responsabilità. Si tratta di comprendere che la forma propria, radicale della responsabilità è la responsabilità, che è prima di tutto l'arte di farsi delle domande. Per muoverci su questo terreno difficile abbiamo bisogno di interrogarci in modo molto serio sui limiti della nostra conoscenza, sulla distanza che c'è con le nuove generazioni, sulla nostra reale capacità di comprensione della loro esperienza. Se la sola risposta che sappiamo dare è quella di proibizioni goffe e tardive significa che siamo in grande difficoltà.

Quali sono i disturbi meno «ovvi» e immediati che affliggono la popolazione dei minori calati in rete?

L'esperienza immersiva e prolungata della rete può certo essere molto disfunzionale, innescando mutamenti significativi dell'organizzazione del ciclo sonno-veglia, dei processi attentivi, dei meccanismi di ricerca del piacere e dell'appagamento, per dirne solo alcuni...

Lei parla di «tragica transizione dall'identità al profilo», in un contesto in cui l'algoritmo sa «prima» e più di noi cosa ci piace.

È un mutamento che hanno descritto molti filosofi, psicologi e sociologi. I nativi digitali sono sempre di più soggetti «infomani». Entità dedite al consumo insaziabile di informazioni. Questo definisce un modo di stare al mondo e di relazionarsi con gli oggetti. Come scrive B. C. Han (filosofo sudcoreano naturalizzato tedesco, ndr) con la sfera del digitale gli oggetti hanno cessato di *obicare*, di opporre resistenza. La vita digitale è senza crucci. Cerca l'appagamento e la soddisfazione immediata. Il rapporto con l'azione si modifica. Le azioni in rete possono non avere conseguenze oppure avere conseguenze reversibili. *Undo, refresh, reset*, elimina per me, elimina per tutti. Soggetto e profilo si confondono.

In un mondo sempre più «medicalizzato», c'è il rischio che anche la diagnosi e il rimedio chimico diventino una tendenza da inseguire?

Direi che è più una realtà che un rischio. I social sono pieni di video di autoproclamate communities di giovanissimi pazienti di questa e quella patologia psichica. Si autodiagnosticano, offrendo consigli e rimedi pronti all'uso. La società digitale è in effetti anche la società algofobica («La società senza dolore», B. C. Han). Rifiuta il dolore e forse cerca nella medicalizzazione un riconoscimento, una possibile identità. Li incontriamo nei nostri studi i ragazzi di 11 e di 13 anni. Si presentano spesso con la diagnosi in tasca e con la richiesta di un certificato. Dicono «non voglio che mi curi, non voglio cambiare. Voglio solo che scrivi che ho l'ADHD, ho l'autismo, ho l'ansia... perché tutti ci credano».

IL DUBBIO

www.ildubbio.news

IL DUBBIO

@ildubbionews

DIRETTORE RESPONSABILE
DAVIDE VARI

SOCIETÀ EDITRICE
EDIZIONI DIRTTO
E RAGIONE SRL (Socio unico)
Via del Governo Vecchio, 3
00186 Roma

AMMINISTRATORE UNICO
ROBERTO SENSI

REDAZIONE
Via del Governo Vecchio, 3
00186 Roma
tel. 06.68803313
redazione@ildubbio.news

PUBBLICITÀ
SB SRL
Via Rovigo, 11 - 20132
Milano
colombo@sbaspic.it
tel. 02.45481605

PUBBLICITÀ LEGALE
INTEL MEDIA
PUBBLICITÀ
Via Sant'Antonio, 30-76121 Barletta
info@intelmedia.it
tel. 0883.347995

STAMPA
IPS ITALIA Srl
Member of IPS Group
Via Sondrio 1, 20063 Cernusco
sul Naviglio, (MI) ITALIA

DISTRIBUZIONE
M-DIS DISTRIBUZIONE
MEDIA s.p.a.
Via Cazzaniga, 19 20132 Milano
tel. 02.2582.1 fax 02.2582.5306

REGISTRAZIONE
Registrato al Tribunale di Roma
n. 63/2023 del 17 aprile 2023
(già Registrato al Tribunale di
Bologna n. 7 del 16 dicembre 2015)
Iscrizione al Registro Operatori

di Comunicazione numero 26618
Pubblicazione a stampa:
ISSN 2499-6009
Pubblicazione online:
ISSN 2724-5942

La testata fruisce dei contributi
diretti editoriali d.lgs. 70/2017

**QUESTO NUMERO È STATO
CHIUSO IN REDAZIONE
ALLE ORE 20.00**

copertina

FEDERICA SANTINON*

Il momento storico in cui viviamo impone una riflessione sui rischi e i pericoli per i minori connessi in generale alla sfera del mondo virtuale. Citando *Guerre Stellari* è tanto facile cadere al lato oscuro, in questo caso del web e dei social soprattutto per i minori che non hanno uno scudo psicologico forte per reggere adeguatamente.

In Italia non c'è ancora una norma specifica e sono state presentate alla Camera dei Deputati ben quattro diverse proposte di legge, volte a tutelare, sotto diversi profili, i minori di età dall'utilizzo e della diffusione su canali multimediali di contenuti digitali che li riguardano (n. 1771/2024; n. 1800/2024; n. 1863/2024; n. 1217/2024). Quindi il legislatore ha compreso la necessità di un intervento normativo a protezione dei minori e della loro identità digitale.

Nel nostro Paese, vigono diverse disposizioni di rango costituzionale, nonché di rango primario e secondario, da cui possono trarsi principi volti alla tutela dei minori online: l'articolo 31 della Costituzione, il quale prevede che la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo; l'articolo 37 della Costituzione, il quale reca principi di tutela del lavoro minorile; la legge n. 977 del 1967 (e successive integrazioni e modificazioni), la quale stabilisce i principi fondamentali per la tutela del lavoro minorile, ponendo limiti di età minima per l'occupazione e l'orario di lavoro, definendo le misure di sicurezza e, più in generale, condizioni di lavoro adeguate per i giovani lavoratori; Il Codice della protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. n. 196 del 2003 che - in linea con il regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) - considera l'immagine fotografica dei minori un dato personale, e, pertanto, la sua diffusione risulta un'interferenza nella vita privata: il decreto legislativo n. 208 del 2021 recante il Testo Unico sui servizi di media audiovisivi (cd. TUSMA), così come modificato dal decreto legislativo n. 50 del 2024, il quale ha introdotto ulteriori misure per la protezione dei minori dai pericoli legati all'ambito digitale, anche attraverso la rimozione di contenuti nocivi per i minori, e l'individuazione delle Video Sharing Platforms quali nuovi soggetti sottoposti a obblighi normativi, anche in termini di co-regolamentazione, con un particolare attenzione alla tutela dei minori; il decreto del Ministro delle comunicazioni n. 218 del 2006, che recava la disciplina sull'impiego di minori di quattordici anni in programmi televisivi.

Ma non basta: l'evoluzione digitale incombe ed è velocissima. Vale la pena sottolineare che tali principi di tutela previsti dall'ordinamento nazionale italiano rientrano in un più ampio quadro di garanzie internazionali sulla protezione dei dati personali dei minori online, quali: la Convenzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) sui diritti dell'infanzia, approvata a New York nel 1989, i cui art. 1 e 16 dispongono una serie di tutele per la protezione della vita privata dei minori e della loro reputazione; il regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR), il cui considerando 38 recita che "i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonchè dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali".

Le proposte di legge in itinere mirano tutte ad af-

Quadro normativo e tutele mancanti: perché proteggere i minori dalla rete è una vera priorità

frontare la complessa tematica generale del rapporto dei minori con Internet e con i social media. Tale tematica presenta diversi aspetti tra loro connessi e affrontati con approcci diversi sia per estensione della disciplina proposta, sia per le soluzioni normative prospettate. In particolare, è possibile distinguere due filoni normativi proposti, avendo anche riguardo ai rischi per la salute psico-fisica del minore: la disciplina dell'età minima a partire dalla quale è consentito al minore l'accesso a determinati contenuti online e, nello specifico, ai servizi della società dell'informazione; l'utilizzo dell'immagine dei minori sui social media, per finalità di lucro, ludiche o relazionali. L'auspicio è che la norma venga approvata quan-

to prima, è indispensabile una tutela normativa per i minori. Secondo i dati riportati da Save the Children, tra il 2021 e il 2022 il 73% dei minori (tra i 6 e i 17 anni) ha dichiarato di connettersi a Internet quotidianamente. L'esposizione ad Internet è legata all'utilizzo di piattaforme di social media (soprattutto Instagram, TikTok e Snapchat ora anche reddit), sistemi di messaggistica istantanea (es. Whatsapp), visione di video (es. YouTube).

Uno studio molto interessante e pubblicato a febbraio 2024, promosso dal Ministero delle Imprese e Made in Italy ha rilevato che sette ragazzi su dieci usano regolarmente i social media e le piattaforme streaming. In particolare, lo studio analizza gli eventi critici circa i rischi della rete per i minori. Nello specifico, 4 intervistati su 10 raccontano esperienze negative gravi e ripetute (il 42 per cento dei minori e il 53 per cento degli adolescenti dai 13 anni). La maggioranza degli intervistati ha visto contenuti molto inadatti per l'età almeno una volta nelle piattaforme in rete.

L'accesso ad Internet da parte dei minori comporta una serie di gravissimi rischi quali, ad esempio dipendenze da Internet, che include comportamenti online problematici con ripercussioni anche sullo svolgimento di attività scolastiche e sui rapporti affettivi; esposizione a fenomeni di cyberbullismo e, in generale, a contenuti violenti o inadatti online (si pensi per esempio all'effetto emulativo che si realizza su alcune piattaforme, anche a opera delle cosiddette baby gang); rischi legati alla privacy dei minori, in quanto le informazioni raccolte possono essere poi processate e utilizzate per orientare i consumi e nei casi più gravi, ma purtroppo frequenti possono essere riutilizzate per la produzione di materiale pedopornografico. Sono in costante aumento i cyber-attacchi rivolti a minori online attraverso utilizzo di brand da loro preferiti.

Sempre con riguardo al più ampio tema dell'esposizione dei minori ai rischi dell'ambiente digitale, vale la pena segnalare che, secondo i dati Istat, nello scorso decennio il numero dei reati relativi alla pedo-pornografia è incrementato in modo costante. L'altra faccia poi dell'accesso ad Internet da parte dei minori è, riguardando i fenomeni tra loro distinti ma connessi, che hanno significative implicazioni sulla privacy, la sicurezza e, più in generale, sul benessere dei minori in particolare

si è assistito anche all'aumento di disturbi legati all'alimentazione. Si tratta dei cosiddetti "baby influencers" e dello sharenting, che comportano l'impiego di minori nell'ambito di piattaforme digitali di condivisione dei contenuti multimediali (social media, piattaforma video) per finalità di lucro - nel primo caso - e ludico-relazionali - nel secondo. In particolare, con il termine "baby influencer" si fa riferimento al fenomeno dei minori che, grazie alla fama raggiunta sul web, riescono a generare profitti promuovendo prodotti o servizi sui canali social.

La promozione viene, quindi, effettuata attraverso la pubblicazione di contenuti a pagamento sulle piattaforme digitali di condivisione utilizzando i profili social dei genitori o pagine create appositamente per i bambini. Tale pratica, ormai in larghissima diffusione, porta con sé il rischio di esporre i minori a pressioni significative, a essere destinatari di critiche e, con sempre maggiore frequenza, vittime di bullismo da parte di altri utenti dei social, con conseguenze negative per la loro identità fisica e digitale nonché psicologica oltre a minare l'autostima. Tali rischi non vengono a mio avviso adeguatamente considerati dai genitori.

Inoltre, i minori non hanno alcuna tutela, nemmeno dal punto di vista psicologico, lavorativo ed economico, in quanto i guadagni sono spesso gestiti in autonomia dai medesimi genitori. La presenza dei cosiddetti "baby influencers" sui social è un puzzle complesso, le cui dimensioni non sono state ancora compiutamente quantificate e analizzate. I pezzi del puzzle sono ciascuno un caso a sé, con guadagni dovuti ora a sponsorizzazioni di prodotti, ora a soggiorni premio o ad altre soluzioni di profitto.

La proposta di legge n. 1771/2024 definisce i baby influencer come quei "minori che diventano famosi sul web e la cui presenza nell'ambito delle piattaforme digitali genera introiti" mediante "pubblicazione diretta di prodotti o servizi destinati ai coetanei dei minori medesimi ovvero a situazioni che indirettamente forniscono un sostegno alla pubblicizzazione e sponsorizzazione di prodotti e servizi destinati agli adulti, solitamente i genitori" e, come sharenting, quel comportamento dei genitori che "non comprende lo sfruttamento commerciale, ma consiste nella pratica... di condividere sui social media contenuti multimediali (foto, audio, video) dei propri

figli". Come osservato nella relazione illustrativa della citata proposta n. 1800/2024, "la cosiddetta generazione alpha, ossia i bambini nati dopo il 2012, è la prima che si dovrà confrontare, una volta cresciuta, con un archivio digitale della propria vita, costituito da centinaia di immagini, video o altri contenuti che i predetti non hanno scelto di condividere e di commenti da parte di sconosciuti".

Ciò significa che "la pubblicazione di foto di minori crea vere e proprie tracce digitali incontrollate che si sedimentano nella rete creando un'identità digitale del giovane", con cui il medesimo dovrà fare i conti per tutta la vita, oltre al fatto che "il caricamento indiscriminato di contenuti multimediali concernenti i bambini sarà la causa dei due terzi dei furti di identità che i giovani dovranno affrontare entro la fine del decennio" (proposta n. 1771/2024).

Senza ombra di dubbio è necessario che per le attività dei minori su piattaforme digitali a scopo di lucro, debba essere prevista la stipula di un regolare contratto di lavoro che preveda i medesimi limiti e tutele previsti per i minori che lavorano nel mondo dello spettacolo (regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni n. 218/2006, recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi) integrati, altresì, da ulteriori disposizioni specifiche. Quanto ai compensi percepiti per l'attività sul web, risulta di particolare interesse la proposta di prevedere che, ove i medesimi superino una determinata soglia, siano versati immediatamente in un conto corrente gestito, fino al raggiungimento del diciotto anni di età, da un curatore speciale nominato dal tribunale in cui risiede o è domiciliato il minore, con la precisazione che, nelle more del raggiungimento della maggiore età, solo una quota del reddito, determinata dal tribunale nei limiti stabiliti dalla legge, possa essere resa disponibile al minore che abbia compiuto sedici anni ovvero ai genitori dello stesso, per essere impiegata e redentistica risultando, in termini ancor più stringenti, anche dall'art. 8 ter della proposta n. 1800/2024.

Quanto, invece, al cosiddetto sharenting, la proposta di legge n. 1217/2024 definisce la "disposizione del ritratto o immagine di un minore ovvero dei contenuti multimediali... un atto di straordinaria amministrazione e in quanto dispositivo

di diritti personalissimi e fondamentali", confermando il rispetto del diritto alla riservatezza del minore e la necessaria applicazione, anche ai contenuti multimediali, delle tutele previste dalla Carta di Treviso, dagli artt. 96 e 320 del codice civile, dagli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d'autore (legge n. 633 del 1941) e dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1989. Pertanto, ogni decisione in merito all'utilizzo dell'immagine spetta esclusivamente e congiuntamente ai genitori o a chi ne ha la responsabilità genitoriale, con la precisazione che il consenso prestato dagli adulti deve tenere conto, in ogni caso, della volontà del minore, da considerare in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.

Inoltre, la proposta prevede la possibilità, per il minore che abbia compiuto quattordici anni, di esercitare il cosiddetto diritto all'oblio, ovvero chiedere e ottenere, in ogni momento, la cancellazione dei dati personali in relazione ai contenuti multimediali diffusi da chi ha la responsabilità genitoriale. Tale previsione è condivisa anche dalla proposta n. 1217/2024, che attribuisce però tale facoltà solo a chi abbia raggiunto la maggiore età. Di interesse è, altresì, la previsione di imporre ai servizi delle piattaforme digitali l'adozione di un codice di regolamentazione a tutela dei minori, sulla base di "un modello da definire con atto dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e con il Garante per la protezione dei dati personali".

Infine, così come condiviso dalle altre proposte di legge considerate, si impone una modifica del D.lgs. n. 101/2018 (relativo al recepimento del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali - GDPR), che innalzi il consenso del minore al trattamento dei propri dati personali ai sedici anni di età. Sicuramente è molto difficile fare i genitori nella dimensione on-line e occorre essere attrezzati anche sulla conoscenza delle nuove tecnologie, ed apprendere un bagaglio di nozioni digitali, che permetta di essere dei custodi a distanza dei propri figli, tutelare il loro benessere psico-fisico e una crescita digitale serena con particolare attenzione alla privacy.

*Coordinatrice Commissione dei Progetti di educazione alla legalità e della Commissione in materia di protezione dei dati personali del Cnf



UN AVVOCATO SI RICONOSCE DA COSA LEGGE.

A tutti è concesso il beneficio de **Il Dubbio**
ma tu puoi leggerlo a un prezzo speciale.

Abbonati per soli 39€ l'anno.

IL DUBBIO

